

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

Verbale n. 12 della seduta del Consiglio dell'8 giugno 2023

L'anno duemilaventitré il giorno **otto** del mese di **giugno**, alle ore 15,25, in Trapani nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Longo Salvatore - **Presidente**, Avv. Vulpitta Giulio – **Consigliere Segretario**, Avv. Spina Ivana – **Consigliere Tesoriere**, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Mazzarella Loredana, Avv. Muccioli Luca Maria ed Avv. Todaro Maria Grazia.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Blunda Daniela e Avv. Orlando Maria.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Pareri di congruità compensi professionali;
2. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
3. Nuove disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e nella negoziazione assistita;
4. Domande di iscrizione nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
5. Cancellazione Albo Avvocati;
6. Iscrizione Registro Praticanti Avvocati per trasferimento;
7. Cancellazione Registro Praticanti Avvocati;
8. Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo;
9. Esposti e/o segnalazioni;
10. Organismo Congressuale Forense;
11. Unione Ordini Forensi della Sicilia;
12. Formazione professionale forense;
13. Pagamento fatture ai fornitori;
14. Proposte di convenzione;
15. Protocollo d'intesa con il Tribunale di Trapani per l'attuazione di buone prassi per la tutela di soggetti fragili nei processi civili e penali;
16. Varie.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa quindi all'esame del primo punto posto all'O.d.G. (Pareri di congruità compensi professionali): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibere avanzate dai Consiglieri delegati in relazione alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti.

a) Con riferimento all'istanza N. 722/2023 di Prot. del 04/03/2023 - F 13 P N. 10/2023 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta in qualità di difensore d'ufficio del =====, il Consigliere Segretario riferisce che, in data 01/06/2023, con nota prot. n. 1740, sono pervenute le osservazioni dell'iscritto in relazione alla comunicazione da parte del Consiglio dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Nello specifico, l'Avv. =====, in risposta a quanto sostenuto dal Consiglio dell'Ordine, ovvero che *“nei procedimenti di sorveglianza, decisi de plano dal Magistrato, senza che, all'uopo, sia stata fissata un'udienza – né camerale né pubblica – non può essere liquidato alcun compenso al difensore per la fase decisoria, così come inteso dal D.M. 55/2014, proprio perché non si svolge il momento processuale ove viene espletata l'attività difensiva propedeutica alla decisione del Magistrato di Sorveglianza stesso”*, ha controdedotto come segue:

La fase decisionale, oltre che rappresentare il momento finale dell'iter procedimentale di ogni causa, costituisce anche, anzi soprattutto, il momento in cui il difensore legge i motivi della decisione che definisce il giudizio.

Sulla scorta di queste considerazioni, l'Avv. ===== sostiene che la decisione del Consiglio di limitare la liquidazione dei compensi esclusivamente alla fase di studio ed a quella introduttiva, sarebbe frutto di una errata interpretazione delle norme che disciplinano i parametri forensi, in evidente contrasto con quanto disposto dal D.M. 55/2014.

Il Consiglio, esaminate le osservazioni presentate dall'Avv. =====, rileva quanto segue:

Il Capo III del D.M. 55/2014 regola le modalità per la determinazione del compenso in materia penale, individuando, al punto d), comma 3, dell'art. 12, tutte le attività che ricadono

nella fase decisionale ovvero le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Quindi, il DM 55/2014 circoscrive le attività liquidabili nella fase decisionale a quelle svolte in udienza camerale o pubblica,

La lettura dei motivi della decisione da parte del difensore, a differenza di quanto sostenuto dall'iscritto, non è attività riconducibile a quella fase, ma eventualmente potrà rappresentare attività funzionale all'eventuale avvio dell'impugnazione e, come tale, potrà essere riferita alla fase di studio propedeutica alla instaurazione del giudizio di secondo grado.

Pertanto, il Consiglio, considerato che nelle osservazioni presentate dall'Avv. =====non emergono aspetti tali da rendere opportuna una revisione della propria posizione, conferma integralmente la precedente decisione del 25/05/2023.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 722/2023 del 04/03/2023 - F 13 P N. 10/2023) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte in qualità di difensore d'ufficio del =====, nel procedimento =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta di compensi avanzata dall'iscritto;

Ritenuto, in particolare, che gli elementi ostativi riguardavano la liquidazione del compenso previsto per la fase decisionale, in quanto dagli atti non risultava che avesse avuto luogo alcuna attività difensiva propedeutica alla decisione del Magistrato di Sorveglianza, che era stata adottata *de plano*, senza che, all'uopo, fosse stata fissata un'udienza né camerale né pubblica;

Dato atto che l'Avv. =====, avuta notizia dei motivi ostativi, ha controdedotto sostenendo che il compenso per la fase decisionale era dovuto, in quanto l'attività decisoria, oltre che rappresentare il momento finale dell'iter procedimentale di ogni causa, costituisce

anche, anzi soprattutto, il momento in cui il difensore legge i motivi della decisione che definisce il giudizio;

Ritenuto che nelle osservazioni presentate dall'Avv. ===== non emergono aspetti tali da rendere opportuna una revisione della posizione del Consiglio atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'iscritto, la lettura dei motivi della decisione da parte del difensore non è attività riconducibile a quella fase, ma eventualmente potrà rappresentare attività funzionale all'eventuale avvio dell'impugnazione e, come tale, riferibile alla fase di studio propedeutica alla instaurazione del giudizio di secondo grado;

Ritenuto inoltre che il DM 55/2014 circoscrive le attività liquidabili nella fase decisionale a quelle svolte in udienza camerale o pubblica e tenuto conto che nell'originaria richiesta proprio l'istante ha precisato che le difese scritte avanzate per il proprio assistito nella richiesta introduttiva erano le medesime da spendere per la fase decisionale;

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacoma Castiglione, ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, così determinato:

=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

b) Con riferimento all'istanza N. 1260/2023 di Prot. del 21/04/2023 – F13 P N. 11/2023 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in qualità di difensore d'ufficio del =====, il Consigliere Relatore Avv. Maria Grazia Todaro comunica di avere espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, atteso che, sulla fede di quanto esposto dalla professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 1260/2023 del 21/04/2023 – F13 P N. 11/2023) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte in qualità del difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Maria Grazia Todaro,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, ai gradi delle autorità adite, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

c) Con riferimento all'istanza N. 1377/2023 di Prot. del 03/05/2023 – F13 P N. 13/2023 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in qualità di difensore d'ufficio del =====, il Consigliere Relatore Avv. Giacomina Castiglione comunica di avere espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, atteso che, sulla fede di quanto esposto dalla professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 1377/20223 del 03/05/2023 – F13 P N. 13/2023) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte in qualità del difensore d'ufficio del =====, nel procedimento =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacomina Castiglione,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

§ In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (Patrocinio a spese dello Stato in materia civile): Il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema PSS Telematico, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 985-2022 G.P.; N. 99-2023 G.P.; N. 246-2023 G.P.; N. 252-2023 G.P.; N. 278-2023 G.P.; N. 318-2023 G.P.; N. 325-2023 G.P.; N. 348-2023 G.P.; N. 354-2023 G.P.; N. 369-2023 G.P.; N. 372-2023 G.P.; N. 373-2023 G.P.; N. 379-2023 G.P.; N. 380-2023 G.P.; N. 383-2023 G.P.; N. 389-2023 G.P.; N. 390-2023 G.P.; N. 395-2023 G.P.; N. 398-2023 G.P.; N. 402-2023 G.P.; N. 416-2023 G.P.; N. 432-2023 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica PSS Telematico, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al terzo punto dell'ordine del giorno (Nuove disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e nella negoziazione assistita): Il

Consigliere Segretario riferisce che dal prossimo 30 giugno 2023 saranno operative le novità in materia di mediazione e negoziazione contenute al Capo IV sezione I dello schema di Decreto Legislativo di attuazione del nuovo processo civile, col titolo "modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato".

La riforma inserisce anche un nuovo capo II bis al D.lgs. 28/2010 dedicato al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione obbligatoria, assicurando alla parte non abbiente l'assistenza gratuita dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010, se è raggiunto l'accordo di conciliazione, e nella negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, se è raggiunto l'accordo.

Riferisce che sono state predisposte le integrazioni da inserire nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per:

1) presentare la domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010, e quindi:

- mediazione in materia di condominio;
- mediazione in materia di diritti reali;
- mediazione in materia di divisione;
- mediazione in materia di successioni ereditarie;
- mediazione in materia di patti di famiglia;
- mediazione in materia di locazione, comodato, affitto di aziende;
- mediazione in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- mediazione in materia di risarcimento del danno derivante e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- mediazione in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- mediazione in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura;

2) presentare la domanda per la negoziazione assistita, nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, e quindi:

- negoziazione assistita in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
- negoziazione assistita in materia di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro;

Il Consiglio approva e dispone di richiedere all'Echo Sistemi, società che fornisce la piattaforma telematica per l'inoltro delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'integrazione della domanda con le materie per la mediazione obbligatoria e per la negoziazione assistita.

Si dà atto che alle ore 15,30 entrano in aula consiliare e partecipano alla riunione i Consiglieri Avv. Daniela Blunda ed Avv. Maria Orlando e che, quindi, risultano presenti n. 11 consiglieri.

§ In relazione al quarto punto dell'ordine del giorno (Domande di iscrizione nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato):

Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 05/06/2023 dall'Avv. **Orlando Vincenzo**, iscritto al n. 54 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 05/05/1965, il quale, =====, chiede il reinserimento nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Orlando Vincenzo**, nato a Trapani il 04.05.1939, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (Cancellazione dall'Albo degli Avvocati):

Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza depositata in data 31/05/2023 dall'Avv. **Scuderi Pietro**, nato ad Erice (TP) il 20/11/1984, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 31/05/2023.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Scuderi Pietro** è stato iscritto al N. 816 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 15/01/2013;

=====

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Scuderi Pietro**, nato ad Erice (TP) il 20/11/1984, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 31/05/2023.

Avverte l'Avv. Scuderi Pietro che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2023 per l'anno 2022 e del Modello 5/2024 per l'anno 2023, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (Iscrizione per trasferimento Registro Praticanti Avvocati): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza depositata in data 11/05/2023 dal Dott. **D'Angelo Luciano**, nato ad Erice (TP) il 21/06/1996, volta ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento dal competente Registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il Consiglio, presa conoscenza della predetta istanza, corredata dai documenti di rito;

Visto il nulla-osta al trasferimento rilasciato, giusta delibera del 24/05/2023, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ed allegato in atti da cui risulta che:

-il Dott. **D'Angelo Luciano** è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Bologna con delibera del 26.10.2022 e che lo stesso ha regolarmente svolto il tirocinio forense dal 26/10/2022 sino al 24/05/2023;

Vista la certificazione in data 5 giugno 2023 a firma del Consigliere Responsabile della Commissione Tirocinio del COA di Bologna attestante la regolare frequenza da parte del Dott. D'Angelo Luciano del modulo 2 del corso obbligatorio per i tirocinanti avvocati Magister Iuris anno didattico 2022-2023, organizzato dalla Scuola Forense Bolognese;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Accertato il domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Trapani presso lo studio dell'Avv. La Grutta Ludovico;

Visto l'art. 15 comma 2° della Legge 31/12/2012, n. 247;

Visto l'art. 14, comma 3° del Decreto 16 agosto 2016, n. 178 "Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

Ritenuto che può disporsi la chiesta iscrizione ai sensi dell'art.12 del R.D.L. 22/01/1934, n.37;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere il Dott. **D'Angelo Luciano**, nato ad Erice (TP) il 21/06/1996, nel Registro dei Praticanti Avvocati con l'anzianità di provenienza (26/10/2022), stabilendo quale data di decorrenza del secondo semestre di pratica quella dell'odierna deliberazione. Con avvertenza che, allo stato, il Dott. **D'Angelo Luciano** potrà accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, soltanto dopo aver svolto la residua pratica forense ed avere frequentato n. 2 moduli di un corso di formazione avente i requisiti indicati dal DM 17/2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Manda al Segretario di dare comunicazione dell'iscrizione qui deliberata all'interessato ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

§ Si passa, quindi, all'esame del settimo punto posto all'O.d.G. (Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati):

Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 23.05.2023 dal Dott. **Adamo Mario**, nato ad Erice (TP) il 07/05/1985, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Adamo Mario è stato iscritto al n. 3009 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera

consigliare del 09/03/2023; =====; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Adamo Mario**, nato ad Erice (TP) il 07/05/1985, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.g. (Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo): il Consigliere Segretario comunica che:

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 23.05.2023, ha notificato la delibera del 18/05/2023 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 86/2022 C.D.D. a carico dell'Avv. ===== e dell'Avv. ===== in relazione al primo punto dell'esposto N. 4/2022 del 08/02/2022 presentato dall'Avv. ===== e la approvazione dei capi di incolpazione sempre nei confronti dei predetti avvocati in relazione ad altri contenuti del citato esposto. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 23.05.2023, ha notificato la delibera del 18/05/2023 di approvazione dei capi di incolpazione del procedimento disciplinare n. 272 e 274/2022 C.D.D. (proc. riuniti) a carico dell'Avv. ===== in relazione agli esposti N. 19/2022 del 07/11/2022 e N. 22/2022 del 21/11/2022 presentati rispettivamente dal =====. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 23.05.2023, ha notificato la decisione adottata all'udienza del 18/05/2023, con la quale è stato deliberato il richiamo verbale dell'Avv. ===== in relazione al procedimento disciplinare n. 268/2022 C.D.D. a seguito dell'esposto N. 17/2022 del 18/10/2022 del =====. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 23.05.2023, ha notificato la decisione adottata all'udienza del 19/05/2023, con la quale è stato deliberato il richiamo verbale dell'Avv. ===== in relazione al procedimento disciplinare n. 151/2022 C.D.D. a seguito delle segnalazioni dell'11/04/2022 del ===== e del 20/04/2022 del ===== riunite al N. 12/2022 F 12 del R. G.. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 23.05.2023, ha notificato la decisione, non ancora esecutiva, adottata all'udienza del 03.03.2023 e depositata il 19.05.2023, con la quale è stata

inflitta all'Avv. ===== la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due in relazione al procedimento disciplinare n. 123/2017 CDD scaturito a seguito dell'esposto N.29 del 22/11/2018 del =====. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 23.05.2023, ha trasmesso il provvedimento di archiviazione emesso il 18/05/2023 nel procedimento disciplinare n. 38/2023 C.D.D. a carico dell'Avv. ===== in relazione all'esposto N. 1/2023 del 12.01.2023 del =====. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 29.05.2023, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del regolamento C.N.F. del 21 febbraio 2014, n. 2, in attuazione della legge 247/2012, ha comunicato che, con decisione del 25 maggio 2023, è stata inflitta all'Avv. ===== la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi dieci, decorrenti dal 26/05/2023, in relazione =====. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 29.05.2023, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del regolamento C.N.F. del 21 febbraio 2014, n. 2, in attuazione della legge 247/2012, ha comunicato che, con decisione del 25 maggio 2023, è stata inflitta all'Avv. ===== la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi sei, decorrenti dal 26/05/2023, in relazione =====. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.g. (Esposti e/o segnalazioni): il Consigliere Segretario comunica che il Tribunale Penale di Trapani, con nota del 30.05.2023, ha trasmesso il decreto di citazione diretta a giudizio dell'Avv. ===== nell'ambito del procedimento penale n. ===== Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. Il Consiglio dispone l'iscrizione della segnalazione nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 10/2023 F 12 del R. G. Esp.** e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.g. (Organismo Congressuale Forense):

Il Consigliere Tesoriere comunica che l'assemblea dei Presidenti dei Consigli degli Ordini, riunitasi lo scorso 10 maggio 2023, ha approvato il bilancio di previsione dell'Organismo

Congressuale Forense per l'anno 2023 e che, con riferimento all'unica voce in entrata, costituita dai contributi dei Consigli dell'Ordine, ha stabilito un aumento della quota a carico dei COA, che sarà calcolata su una base di € 3,49 (anziché di € 2,88 come previsto per il 2022) per ciascun iscritto all'Albo alla data del 31.12.2022.

In conseguenza di ciò, il Consigliere Tesoriere, tenuto conto che la previsione di spesa per l'anno 2023 sul capitolo relativo al contributo dell'Organismo Congressuale Forense era stata calcolata sulla base dei parametri previsti per il 2022, avverte che il pagamento del contributo 2023 in favore dell'Organismo Congressuale Forense (O.C.F.) dovrà necessariamente essere subordinato ad una variazione del bilancio preventivo 2023. Il Consiglio prende atto e si riserva di provvedere alla relativa variazione al bilancio preventivo 2023.

§ Passando all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.g. (Unione Ordini Forensi della Sicilia):

Il Consigliere Segretario comunica che il Presidente dell'Unione, con nota del 26/05/2023 ha trasmesso nuovo avviso di convocazione dell'assemblea dell'Unione Ordini Forensi della Sicilia con la presenza dei Presidenti degli Ordini Forensi Siciliani, dei Consiglieri Nazionali Forensi, del presidente e dei delegati Cassa, dei delegati OCF e dei Presidenti dei CDD Siciliani che si terrà a Palermo sabato 24 giugno 2023 con il seguente ordine del giorno:

- Relazione Presidente e Tesoriere sull'attività svolta;
- Approvazione Bilancio;
- Rinnovo cariche sociali: elezione del presidente;
- Rinnovo cariche sociali: elezione dei componenti del Direttivo dell'U.O.F.S.;
- Varie ed eventuali.

Il Consiglio delega alla partecipazione il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Avv. Luca Maria Muccioli.

§ Passando all'esame del dodicesimo punto posto all'O.d.G. (Formazione Professionale Continua):

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:

Il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio la richiesta n. 1542 di prot. del 16.05.2023 della Camera Civile di Trapani volta ad ottenere la concessione di un contributo economico per le spese organizzative legate al convegno sul tema "Il diritto/dovere

dell'Avvocato all'equo compenso", organizzato il 25 maggio 2023 presso l'aula G. Falcone del Palazzo di Giustizia di Trapani. Il Consiglio previa astensione del Consigliere Avv. Loredana Mazzarella, n. q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della Camera Civile di Trapani di un contributo economico pari ad euro 200,00, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:

- L'Avv. =====, con istanza del 19.05.2023, ha richiesto il riconoscimento, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2023, dell'incarico di docenza, =====. Il Consiglio delibera di riconoscere all'Avv. =====n. 7 c.f. e dispone di comunicare, al tempo stesso, all'=====di avere raggiunto, per il 2023, il numero massimo dei crediti (10) attribuibili nell'anno per i contratti di insegnamento in materie giuridiche, secondo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento per la formazione continua del C.N.F..

- L'Avv. =====, con istanza del 19.05.2023, ha richiesto il riconoscimento dei c.f. per la partecipazione al seminario di studio =====. Il Consiglio delibera di riconoscere all'Avv. ===== n. 2 c.f..

- L'Avv. =====, con istanza del 31.05.2023, ha richiesto il riconoscimento, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2023, dell'incarico di docenza =====. Il Consiglio delibera di riconoscere all'Avv. ===== n. 3 c.f..

ESONERI OBBLIGHI FORMATIVI:

- L'Avv. =====, con istanza del 30/05/2023, ha richiesto l'esonero parziale dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (Pagamento fatture ai fornitori):

Il Consigliere Tesoriere comunica che Aruba Business, con nota del 2.6.2023, ha trasmesso avviso di scadenza (05.07.2023) del servizio dominio sito www.ordineavvocati.trapani.it prezzo rinnovo € 140,30 iva inclusa.

Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Loredana Mazzeola, n. q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore di Aruba Business dell'importo imponibile in fattura pari ad € 115,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 25,30, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (Proposte di convenzione):

Il Consigliere Segretario comunica che la Cheope Risk Management s.r.l., con nota del 22/05/2023, ha trasmesso una proposta di convenzione per servizi di informazione e investigazione patrimoniale ed economica. Il Consiglio approva la proposta di convenzione ed autorizza la pubblicazione nell'apposita sezione del sito dell'Ordine della convenzione, solo dopo la sottoscrizione della stessa.

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (Protocollo d'intesa con il Tribunale di Trapani per l'attuazione di buone prassi per la tutela di soggetti fragili nei processi civili e penali):

- Il Consigliere Segretario comunica che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo referente dal COA di Trapani in sostituzione dell'Avv. Domenico Amoroso. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di designare quale nuovo referente del tavolo tecnico permanente il Presidente Avv. Salvatore Longo.

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (Varie):

- ===== omissis ===== .

- Prima di terminare i lavori consiliari, il Presidente dà atto che oggi il Consiglio avrà il piacere di ospitare una delegazione dell'Unione Avvocatura Siciliana (UAS) in occasione della presentazione della costituenda Sezione Territoriale di Trapani.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,15 e aggiorna i lavori del Consiglio alla seduta del giorno 22 giugno 2023 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giulio Vulpitta

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Longo